

(N. 2289)

### DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CECCATELLI, JERVOLINO RUSSO, COLOMBO  
SVEVO, BOMPIANI, ALIVERTI, CODAZZI, CONDORELLI, LIPARI,  
BERNASSOLA, COSTA e ROMEI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 1987 \***

#### Norme sull'introduzione dell'educazione sessuale nella scuola

ONOREVOLI SENATORI. — Le ragioni per cui è necessario ripresentare una proposta di legge che introduca nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla sessualità sono diverse. Nella VII e nella VIII legislatura, alla Camera dei deputati il lavoro della VIII Commissione e del comitato ristretto era pervenuto ad una bozza di testo unificato, proposto nel 1979 dall'onorevole Ballardini e nel 1983 dall'onorevole Quarenghi.

In entrambi i casi non si fece in tempo ad esaminare la bozza per la fine anticipata della legislatura.

A noi sembra che sussistano tuttora e che anzi si siano rafforzate le ragioni che hanno spinto le forze politiche a presentare proprie proposte di legge nelle precedenti legislature. Ancora una volta, la Democrazia cristiana riconosce la necessità di una definizione normativa della materia e, per questo motivo, ripresenta anche al Senato il disegno di legge già pendente dinanzi alla Camera dei deputati. Sono, infatti, in atto nel Paese sperimentazioni di vario tipo in questo campo. Alcune sono assai disorganiche e in molti casi sono affrontate con superfi-

cialità, senza punti di riferimento precisi e soprattutto senza una previa e adeguata consultazione di tutte le componenti della scuola, in particolare della famiglia. Occorre considerare che nella scuola media dell'obbligo l'educazione alla sessualità è stata già introdotta attraverso la riforma dei programmi della scuola elementare, di cui è in corso la revisione. Ci sono anche ragioni che sconsiglierebbero di procedere oggi al varo di un provvedimento legislativo in materia. La ragione principale è legata alla riforma in corso degli organi collegiali della scuola; molte delle questioni controverse dell'educazione alla sessualità potrebbero trovare composizione nel quadro di una revisione non solo delle articolazioni, ma anche delle competenze degli organi collegiali. Un'altra ragione che potrebbe sconsigliare oggi il ricorso a una legge per l'educazione alla sessualità è la riforma in corso della scuola secondaria superiore e quindi dei relativi programmi, che certamente metteranno a tema l'argomento, come è già stato fatto nei programmi della scuola media e presto si farà in quelli della scuola elementare.

A queste ragioni di carattere strutturale si devono aggiungere quelle che hanno spinto la Democrazia cristiana a presentare la propria proposta di legge fin dalla VII legislatura. La necessità di affrontare anche nella scuola il problema della educazione alla sessualità è motivata, tra l'altro, dal fatto che il discorso sessuale non tocca soltanto la sfera privata del soggetto umano, ma investe la cultura e la vita sociale dal momento che la sessualità è un dato caratteristico della personalità e come tale è rivelatrice del comportamento globale dell'uomo nei suoi rapporti interpersonali. Nell'esame dei problemi della sessualità e della sua educazione va riconosciuto in primo luogo il valore della vita e della persona umana, soprattutto quando il sesso è considerato uno dei tanti beni di consumo ed i suoi problemi sono con preferenza studiati a livello biologico, psicologico, ecologico e con metodo statistico e non riferiti alla persona nella sua globalità e nel rispetto di tutte le sue esigenze. In verità, da questi studi si cerca di ricavare una deontologia che difficilmente oltrepassa i limiti dell'igiene sessuale e quindi non tiene in nessun conto l'aspetto etico, trascurando completamente l'educazione alla accoglienza della vita umana, che è parte essenziale dell'educazione alla sessualità. Il ridurla a pura educazione igienico-sanitaria, oppure alla sola informazione sessuale, significa restringere gli spazi della coscienza e della libertà, nonchè rischiare di identificare la sessualità con la genitalità e quindi di non collocarla in una visione integrale della formazione della personalità.

Affrontare il problema dell'educazione alla sessualità vuol dire, inoltre, dare una risposta significativa e responsabile alle sollecitazioni verso la piena liberalizzazione sessuale come capace di favorire l'espressione delle dinamiche affettive e della libertà; verso l'identificazione dell'amore con il piacere; verso la considerazione della sessualità come esperienza ludica senza impegno; verso la presentazione in termini di « repressione » di ciò che è umano dovere controllare.

Presupposto dell'educazione alla sessualità è invece l'acquisizione di una coscienza sessuale fondata sulla conoscenza della perso-

na umana, sul rispetto delle leggi che la governano, sul rifiuto dei pregiudizi e delle errate abitudini: da qui l'importanza subordinata dell'informazione sessuale. In questo senso l'educazione alla sessualità ha come fine di contribuire a rendere il soggetto cosciente e capace di dominare gli impulsi e di consentirgli di vivere con verità, serietà e responsabilità, e quindi senza angustie e conflitti, la esperienza umana della sessualità.

Da ciò deriva la necessità di integrare la sessualità nella persona e quindi di tenere presente che l'educazione alla sessualità va sempre affrontata nel contesto dell'educazione generale dell'uomo, graduandola in relazione alle varie fasi dell'età evolutiva e considerando che la personalità esige di essere sviluppata e formata secondo il principio della progressione simultanea di tutte le funzioni del soggetto. Il considerare, infatti, il problema sessuale come un problema da affrontare e risolvere separatamente vuol dire circondarlo di quel clima di incertezza, di pregiudizio e di scrupolo che nel falsa il significato e il valore. Inoltre, occorre considerare che l'educazione alla sessualità risulta tanto più efficace quanto più per tempo ne è stato dato l'inizio, e che quindi essa è principalmente compito della famiglia fin dai primi anni di vita del bambino. La scuola si inserisce in una azione educativa già iniziata, che deve essere assunta nei suoi risvolti negativi e positivi, come necessario punto di riferimento, oggetto di dibattito negli incontri insegnanti-genitori e importante occasione per la partecipazione della famiglia alla vita della scuola.

Dalla famiglia non si potrà prescindere anche nella ricerca di una metodica differenziata e individualizzata degli interventi, in quanto in campo sessuale le diversità delle reazioni soggettive ad un medesimo stimolo sono particolarmente accentuate, anche in relazione all'influenza che i diversi ambienti familiari e culturali esercitano sul comportamento sessuale.

La scuola, per parte sua, può intervenire efficacemente portando su un piano di intellettualizzazione i problemi del sesso, alla stregua degli altri problemi che riguardano la vita umana, attraverso lezioni e conversa-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zioni per le quali non mancano occasioni durante lo svolgimento del programma delle varie discipline di studio (attività curricolari), oppure in momenti diversi con la partecipazione di esperti ai vari livelli (attività extracurricolari). Ma essa può intervenire soprattutto favorendo il costituirsi di una vera comunità scolastica, che consenta agli alunni di incontrarsi nella vita di gruppo sul piano dell'amicizia, della pari dignità e del reciproco rispetto. Per quanto riguarda l'informazione sessuale va riconosciuto che questa non esaurisce i compiti dell'educazione alla sessualità, anche se ne costituisce la necessaria premessa. Infatti, una impostazione esclusivamente informativa sui problemi del sesso, senza riferimento ad una fondazione morale della condotta, non soltanto rischia di ridurre i problemi stessi alla sfera genitale, ma, nel migliore dei casi, può suggerire forme genericamente comportamentali e non orientamenti educativi atti a promuovere scelte responsabili.

Nessuno può ignorare che vi è un'etica della sessualità, senza il rispetto della quale l'uomo scade a livello animale, ma non si può pensare che l'etica possa costituirsi a partire dalla sessualità. È per questo che l'educazione alla sessualità consiste nel riconoscere alla sessualità il vero significato e il posto che essa occupa nella realizzazione della personalità.

Ma, accanto alla dimensione etica della sessualità, va considerata quella sociale, in quanto la sessualità dice per se stessa « alterità », donde la necessità di un'educazione al riconoscimento reciproco della dignità di persona e di un richiamo ai doveri verso se stessi e verso gli altri per una autenticità di rapporti interpersonali che rifiuti atteggiamenti di competitività, di aggressività, di violenza e che resti aperta all'accoglienza e al rispetto della vita. Se la sessualità esprime alterità, non può essere vissuta in modo esclusivamente spontaneo e ludico, ma esige ordine e quindi intervento della ragione e della volontà sul possibile egoismo individuale. Occorre riflettere che il gesto sessuale è sempre un gesto che instaura un rapporto ed acquista pertanto una dimensione etico-sociale che oltrepassa le frontiere della

individualità, è aperto alla solidarietà, all'incontro personale e all'amore.

La scuola, inoltre, ha il compito di formare gli allievi, attraverso lo sviluppo della loro capacità critica, di fronte alle suggestioni con cui certi spettacoli e certa stampa decisamente osceni li aggrediscono, cogliendoli indifesi, in una età delicata del loro sviluppo, nonchè di denunciare pubblicamente il pericolo che conseguentemente incombe sulle giovani generazioni. Importante anche nella scuola un'azione seria e sistematica di educazione sessuale al fine di dare gli strumenti di conoscenza idonei a prevenire gravi affezioni — l'AIDS, ad esempio — delle quali vi è in questo periodo una preoccupante diffusione e rispetto alle quali la generale disinformazione può generare alternativamente irresponsabili comportamenti o ingiustificato panico. Anche se l'educazione alla sessualità non può svolgersi nella scuola in maniera sistematica, se non si vuole correre il rischio di orientarla verso finalità esclusivamente nozionistiche, va tenuto presente che ogni intervento educativo, e quindi anche quello in campo sessuale, va rapportato costantemente all'età degli allievi, cioè deve restare entro i limiti dell'esperienza propria delle rispettive età.

Per questo nella scuola dell'obbligo prevediamo che l'educazione sessuale sia sviluppata prevalentemente dall'insegnante e che i criteri, gli obiettivi e il metodo siano concordati con i genitori, mentre per l'età della scuola secondaria inferiore e superiore si prevedono anche iniziative extracurricolari per un approfondimento delle problematiche relative all'educazione alla sessualità.

L'intervento della scuola sarà valido se ci saranno docenti scientificamente preparati, effettivamente equilibrati, capaci di integrare tra loro l'informazione e l'educazione alla sessualità, l'aspetto scientifico e quello morale del problema.

Infatti, l'interferenza della personalità e del comportamento dell'educatore rende il rapporto educativo spesso difficile e gravoso. Per questo si rivela indispensabile ed urgente una specifica preparazione dei docenti e di quanti intendono svolgere, secondo la

loro competenza, attività di educazione alla sessualità nelle scuole.

Gli articoli 6 e 7 del presente disegno di legge prevedono appunto corsi di preparazione per il personale direttivo e docente.

Se alla scuola è stato affidato il compito di integrare in modo più omogeneo rispetto alla quantità e qualità delle informazioni e rispetto anche all'età e quindi al grado di maturità degli alunni il processo educativo, resta fondamentale e primario nel campo

dell'educazione alla sessualità il ruolo della famiglia.

Per questo il disegno di legge prevede con particolare insistenza il coinvolgimento della famiglia nelle varie fasi di programmazione della educazione alla sessualità, anche per dare concreta attuazione al rispetto del pluralismo culturale e quindi della coscienza morale e civile degli alunni e delle loro famiglie, come è previsto nella Costituzione repubblicana.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. La scuola statale di ogni ordine e grado, nel quadro delle proprie finalità, promuove l'educazione sessuale dei giovani, in collaborazione con la famiglia.

2. Nel rispetto della libertà di insegnamento e della coscienza morale e civile degli alunni, in coerenza con i principi fondamentali e con i valori della Costituzione repubblicana, la scuola statale si propone di fornire ai giovani le conoscenze necessarie alla assunzione di scelte responsabili e rispettose del diritto alla vita e della dignità di ogni persona.

## Art. 2.

1. L'educazione sessuale nella scuola non costituisce materia a sè, ma è parte integrante dell'insegnamento di diverse discipline e si realizza in forma prevalentemente interdisciplinare, anche con i contributi di esperti esterni alla scuola di cui all'articolo 5.

2. I contenuti dell'educazione sessuale riguardano le conoscenze fondamentali di fisiologia e igiene sessuale, gli aspetti antropologici, culturali, psicologici, affettivi ed etici della sessualità.

3. L'insegnamento deve essere adeguato alla diversa età degli alunni.

## Art. 3.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, secondo le finalità e le indicazioni della presente legge e sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla pubblicazione della stessa, fissa gli orientamenti programmatici in tema di educazio-

ne sessuale per la scuola statale di ogni ordine e grado, nonchè i criteri per la determinazione delle figure professionali esterne alla scuola, di cui al successivo articolo 5.

#### Art. 4.

1. Nella scuola statale di ogni ordine e grado l'insegnamento relativo all'educazione sessuale è affidato ai docenti della classe.

2. A partire dal secondo anno scolastico successivo alla pubblicazione della presente legge, i consigli di interclasse e di classe della scuola materna, elementare, media inferiore e secondaria superiore, sentito il parere dell'assemblea di classe dei genitori e, per la secondaria, anche il parere dell'assemblea di classe degli studenti, fanno proposte al collegio dei docenti, cui compete l'inserimento dell'educazione sessuale nella programmazione didattica annuale.

#### Art. 5.

1. Nella scuola media inferiore e nella scuola secondaria superiore, per approfondire la problematica dell'educazione sessuale, i consigli di classe, sentito il parere dell'assemblea di classe dei genitori e, per la scuola secondaria, anche il parere dell'assemblea di classe degli studenti, possono programmare conferenze e corsi, nel quadro dei criteri fissati dal consiglio di istituto e nei limiti delle risorse finanziarie a ciò dallo stesso destinate.

2. Tali iniziative saranno affidate ad esperti, anche esterni alla scuola, i quali potranno collaborare anche ad attività di preparazione rivolte ad insegnanti e a genitori.

3. Il livello preferenziale di tali iniziative è la classe e la partecipazione è volontaria sia per gli alunni, sia per gli insegnanti. Possono essere invitati anche i genitori.

4. Gli esperti utilizzati per queste iniziative dovranno avere una specifica documentata competenza con riferimento alle indicazioni di contenuto della presente legge.

## Art. 6.

1. A partire dal primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, per conseguirne le finalità, il Ministero della pubblica istruzione, di intesa con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, promuoverà specifiche iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola materna, elementare, media e secondaria superiore dello Stato, relative ai contenuti e agli aspetti pedagogici e didattici dell'educazione sessuale.

## Art. 7.

1. Le iniziative di cui all'articolo 6 attuate dagli organismi scolastici competenti ai vari livelli, secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, possono realizzarsi anche con la collaborazione di università, istituti scientifici, consultori familiari e unità sanitarie locali.

## Art. 8.

1. L'onere finanziario per le attività scolastiche richieste dalla presente legge rientra tra le spese di funzionamento delle singole scuole, le quali vi provvederanno con i normali stanziamenti.

2. Per i corsi di preparazione e di aggiornamento degli insegnanti si provvede con gli stanziamenti di bilancio previsti per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.